

Istruzione per i detentori di veicoli esteri concernente il genere e la forma dei certificati delle emissioni

1 Basi legali

Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (legge sul traffico pesante, LTTP, RS 641.81):

Art. 6 Principio

- ¹ La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi.
- ² Nel caso di veicoli combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori può essere utilizzato come base di calcolo della tassa.
- ³ La tassa può inoltre essere riscossa in funzione delle emissioni o del consumo.

Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante, OTTP, RS 641.811):

Articolo 14 Tariffa

- ¹ Per chilometro percorso e per tonnellata del peso determinante, la tassa ascende a:
 - a. 3,10 centesimi per la categoria fiscale 1;
 - b. 2,69 centesimi per la categoria fiscale 2;
 - c. 2,28 centesimi per la categoria fiscale 3.
- ² Per l'assegnazione alle categorie fiscali fa stato l'allegato 1. Se non può essere comprovata l'appartenenza di un veicolo alla categoria fiscale 2 o 3, si applicherà la categoria fiscale 1.

Allegato 1 OTTP

Categorie fiscali: autoveicoli pesanti (peso totale superiore a 3,5 t)

Categoria fiscale 1 (EURO 5,4, 3, 2, 1 o prima)	Categoria fiscale 2 (-)	Categoria fiscale 3 (EURO 6 o più tardi)
La categoria fiscale 1 fa stato per i veicoli che non adempiono né i criteri della categoria fiscale 2 né quelli della categoria fiscale 3.		Secondo le prescrizioni intern.: CE-595/2009 - (UE) 582/2011 CE-715/2007 - 692/2008 tab. 2 ECE-49R - 06 e seguenti ECE-83R - 07 e seguenti

Inoltre, per i veicoli immatricolati nell'UE¹:

Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia

Articolo 44 ⁽³⁾ Norme ecologiche per veicoli commerciali

La categoria di emissioni (EURO) dei veicoli pesanti (quale definita nella legislazione comunitaria), se non è menzionata nella carta di circolazione del veicolo, è verificata a partire dalla data della prima messa in circolazione figurante su detta carta oppure, ove del caso, sulla base di un documento aggiuntivo speciale, redatto dalle autorità competenti dello Stato di rilascio.

2 Certificato delle emissioni

All'atto della registrazione dei dati di base del veicolo la categoria fiscale dev'essere comprovata come segue:

1. **Prova delle emissioni secondo le indicazioni contenute nella licenza di circolazione presentata** (carta di circolazione), conformemente alle prescrizioni internazionali dell'Allegato 1 dell'OTTP,

p.es. EURO 4, EURO 5, risp. 1999/96/CE; B1 o ECE-49R - 05 C

Le designazioni nazionali contenute nei documenti d'immatricolazione come p.es. classe inquinamento „xy“ o classe fiscale „xy“ non sono accettate.

2. **Documento** aggiuntivo rilasciato da **un'autorità competente dello Stato di immatricolazione** recante un rinvio inequivocabile all'osservanza delle prescrizioni internazionali secondo l'Allegato 1 dell'OTTP.

Sono ad esempio reputate autorità competenti:

- l'ufficio d'immatricolazione del veicolo;
- altri organi di controllo riconosciuti dallo Stato, come p.es. il "TüV" in Germania o il RDW nei Paesi Bassi, sempre che tali organi siano noti alla Direzione generale delle dogane a Berna e le siano stati notificati.

3. **Giustificativo CEMT**

Giustificativi secondo gli **allegati** della «Guide for government officials and carriers on the use of the CEMT multilateral quota» / «Manuel à l'usage des fonctionnaires et des transporteurs utilisant le contingent multilatéral CEMT».

4. **Giustificativo COP**

Documenti COP **recanti un rinvio inequivocabile** alla norma sulle emissioni secondo l'Allegato 1 dell'OTTP.

5. **Giustificativo del fabbricante**

Attestazioni dei **fabbricanti di veicoli** recanti **indicazioni chiare** (tipo di veicolo / numero di telaio) e un **rinvio inequivocabile** alla norma sulle emissioni secondo l'Allegato 1 dell'OTTP.

Solo per i **veicoli immatricolati nell'UE¹**:

6. Assegnazione alla rispettiva norma EURO secondo la **data della prima immatricolazione (messa in circolazione)**. Per gli autoveicoli pesanti d'un peso superiore a 3,5 tonnellate fanno stato i seguenti dati:

dal 1° ottobre 1993	EURO 1	categoria	fiscale	1
dal 1° ottobre 1996	EURO 2	categoria	fiscale	1
dal 1° ottobre 2001	EURO 3	categoria	fiscale	1
dal 1° ottobre 2006	EURO 4	categoria	fiscale	2
dal 1° ottobre 2009	EURO 5	categoria	fiscale	2
dal 1° gennaio 2014	EURO 6	categoria	fiscale	3

Negli altri casi:

Se l'appartenenza di un veicolo alla categoria fiscale 2 o 3 (EURO 4 o più tardi) **non** può essere **comprovata** in base all'Allegato 1 dell'OTTP, si applicherà la **categoria fiscale 1**.

Le mutazioni sono possibili in qualsiasi momento presso un ufficio doganale di confine, verso presentazione dei documenti necessari.

UDSC - TASSE SULLA CIRCOLAZIONE

¹ Valido per i primi 15 Stati dell'UE; i 10 nuovi Stati membri a partire dal 1.5.2004 (CZ, EST, H, LT, LV, PL, SK, SLO, M, CY) NON vengono elencati secondo la cifra 6, a condizione che la prima messa in circolazione sia avvenuta prima del 1.5.2004 (1.1.2007 per BG e RO, 1.7.2013 per HR).